

**ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE 6 IN MUSICA****Codice fiscale 97080390798****VIA FRANCESCO CRISPI N. 57 - 88100 CATANZARO (CZ)****VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2021, il giorno 11, del mese di giugno alle ore 17:30 presso la sede dell'associazione, si è riunita l'Assemblea degli associati dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica denominazione dell'Associazione;
2. Modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 e succ. mod. (Codice del Terzo settore).
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Giulio De Carlo, e l'assemblea chiama a fare da segretario la Sig.ra Chiara Grande che verbalizza.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 3 soci su n° 3 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto anche in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Chiara Grande



Il Presidente

Giulio De Carlo



**STATUTO MODIFICATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE 6INMUSICA IN  
CORO POLIFONICO SINGING CLUSTER ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

**ARTICOLO 1 - Costituzione e denominazione**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"CORO POLIFONICO SINGING CLUSTER Associazione di Promozione Sociale (APS)"**, da ora in avanti denominata "associazione".

**ARTICOLO 2 - Sede legale**

L'associazione ha sede principale a Catanzaro in Via Francesco Crispi n. 57. Potrà istituire, con delibera dell'assemblea straordinaria, sul territorio nazionale e all'estero, sedi o sezioni secondarie e delegazioni regionali e provincie

**ARTICOLO 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.

**ARTICOLO 4 - Scopi sociali**

L'associazione è un'organizzazione non lucrativa, non confessionale, non partitica, non politica, neanche indirettamente.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Nazionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del



Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione si amministra e determina i suoi programmi e le iniziative in completa autonomia, ed è nata per promuovere, organizzare e realizzare attività di tipo culturale e musicale.

L'associazione ha per scopo le seguenti attività: lo studio, la promozione, la valorizzazione, la diffusione e la conoscenza della cultura musicale. Più specificamente:

- promuovere, organizzare e gestire autonomamente (anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, associazioni, enti e organizzazioni pubbliche, ecc.) iniziative di studio aventi per oggetto temi di carattere culturale e musicale, letterario, educativo, formativo, sociale, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, cerimonie religiose e non, concorsi, rassegne, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi;
- stipulare convenzioni e collegamenti con enti pubblici ed associazioni private, per l'effettuazione di studi, ricerche ed iniziative nei campi d'interesse;
- integrare l'offerta formativa fornita dalle scuole di ogni ordine e grado, collaborare con le scuole di musica del territorio;
- promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, corsi di perfezionamento e aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a divulgare la conoscenza e la pratica musicale, strumentale e corale;

- sperimentare metodologie e tecniche di didattica musicale e di libere attività espressive;
- promuovere e organizzare manifestazioni musicali culturali, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni e concerti;
- formare e promuovere ensemble musicali strumentali che in sinergia con altre associazioni locali, parteciperanno alle manifestazioni culturali che avranno luogo nel territorio nazionale ed estero ed ovunque se ne offrirà la possibilità;
- promuovere qualsiasi attività di carattere creativo attraverso tutti i canali promozionali nel web: portali e siti web che potranno essere realizzati nel corso dell'esistenza dell'Associazione;
- promuovere e pubblicizzare attività multimediali, audio-video, fotografiche, anche tramite servizi di terzi;
- realizzare ed editare: pubblicazioni, audiovisivi, prodotti televisivi e cinematografici, siti web, nel rispetto delle leggi sull'editoria e la stampa. Ideazione, realizzazione, vendita e commercializzazione di prodotti di merchandising in generale, servizi di accoglienza e assistenza per musei, fondazioni, associazioni e servizi annessi. Organizzazione di seminari, reading, approfondimenti tematici, giornate di studio, workshop ed eventi culturali e musicali in genere. Realizzazione di sistemi informatici e tecnologici a servizio dei beni culturali;
- promuovere e divulgare corsi di informatica musicale e di storia della musica;



- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri enti, associazioni, scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizi che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale; a tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire anche ai soci proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- contribuire alla formazione dei musicisti e degli artisti in genere in tutti gli aspetti inerenti la loro vita professionale;
- svolgere attività editoriali quali: libri, dispensari, bollettini, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- svolgere attività discografica: registrazione di CD e video musicali, book fotografici, DVD, per scopi divulgativi e pubblicitari;

- svolgere, in via sussidiaria e non prevalente, anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- organizzare qualsiasi attività (seminari, gite, escursioni, campi scuola etc.) atte ad estendere la conoscenza di zone di interesse culturale e musicale;
- produrre, distribuire e diffondere stampati, anche periodici, di materiale didattico, scientifico, audiovisivi, filmati e altro materiale attinente allo scopo sociale;
- svolgere ed organizzare in favore della comunità di riferimento, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari assemblee incontri corsi di specializzazione di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti all'area di intervento;
- gestire attività di carattere sociale culturale formativo informativo ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti scolastici, università, ecc. atte ad agevolare lo studio la conoscenza e la preparazione culturale attinente all'area di intervento;
- promuovere, stimolare e organizzare l'attivismo dei cittadini, del territorio e delle strutture private e pubbliche nell'area di intervento;
- promuovere progetti, programmi e convenzioni in ambito culturale e sociale e nell'area di intervento.

In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della musica, della cultura, dello spettacolo, del turismo,

dell'animazione, della comunicazione, del recupero delle tradizioni e dell'arte in generale.

L'associazione potrà svolgere qualunque altro tipo d'attività, purché volta al conseguimento delle finalità sociali.

L'associazione potrà far parte di federazioni o gruppi di associazioni analoghe negli scopi e finalità.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione potrà prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli associati.

#### **ARTICOLO 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qualora l'associazione si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile (art. 10 Cts).

L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

c) dai contributi, sovvenzioni, donazioni, elargizioni, lasciti, erogazioni e finanziamenti e da quanto altro l'associazione riceva a qualsiasi titolo da persone fisiche, enti pubblici e privati;

d) da quanto di attivo resti di iniziative, manifestazioni ed attività organizzate dall'associazione per il conseguimento dello scopo associativo;

e) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

f) da ogni altro ulteriore contributo o elargizione a titolo gratuito da parte di associati e non.

Al termine delle attività dell'associazione, oppure in caso di scioglimento della stessa, quanto raccolto e custodito (archivi, documenti, cimeli), potrà essere ceduto a titolo gratuito ad enti ed istituzioni pubbliche o ad associazioni con finalità analoghe, onde consentirne la massima divulgazione e conoscenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 6 - Fondo comune**

Per far fronte alle spese necessarie all'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione si avvale del fondo comune, costituito dalle quote associative, da erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni ed ogni altra componente ordinaria e non, da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, associati e non, da eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse.



È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione potrà sostenere anche economicamente con contributi, erogazioni liberali, ecc. altre associazioni, fondazioni aventi fini associativi similari.

L'associazione potrà chiedere un contributo una tantum non restituibile agli associati, qualora il fondo comune non sia sufficiente a coprire le spese per l'espletamento dei necessari adempimenti, ordinari e non, ed il proseguo dell'associazione.

#### **ARTICOLO 7 - Qualità di associato, ammissione e numero**

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni (o minorenni con delega di entrambi i genitori o anche uno di essi), di indubbie qualità morali, in possesso dei requisiti artistici, vocali e canori necessari per farne parte sulla base delle valutazioni disposte dal direttore del coro, eventualmente coadiuvato da una commissione tecnica (quest'ultima formata da membri del coro individuati in modo esclusivo dal direttore stesso e dotati a suo insindacabile giudizio delle competenze appropriate) e le persone giuridiche per mezzo dei rispettivi legali rappresentanti che accettino e si riconoscano nei principi statutari dell'associazione, che ne condividano gli scopi e lo statuto e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Gli associati, aderendo all'associazione, ne condividono le finalità della stessa e si impegnano a partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze ed il loro supporto anche economico.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e dallo statuto stesso. (Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts).

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del direttore del coro, eventualmente coadiuvato della commissione tecnica, su domanda scritta del richiedente - aspirante associato - nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e competenze sulla base della modulistica predisposta.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ammissione all'associazione è, altresì, subordinata alla verifica delle competenze e dei requisiti previsti la cui valutazione spetta al direttore del coro anche al fine di

valutarne le qualità canore che costituiscono requisito necessario affinché l'associato possa far parte dell'associazione e del coro stessi.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'associato, pur in regola con i pagamenti delle quote e di ogni altra debenza, non disponga dei requisiti canori minimi necessari per poter far parte dell'associazione e, dunque, del coro non potrà essere ammesso in quanto verrebbe meno uno dei requisiti per farne parte.

La quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio all'Assemblea ordinaria o con altra assemblea, nel rispetto dello Statuto.

L'associato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della propria ammissione all'associazione, dovrà versare la quota di iscrizione che coprirà la prima quota annuale e che verrà di volta in volta rideterminata di anno in anno in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale formalizzando la propria iscrizione presso la sede dell'associazione. Una volta conclusa tale procedura il Consiglio direttivo procederà all'iscrizione dell'associato nel libro associati.

La mancanza di ogni comunicazione equivale a rifiuto d'ammissione. Gli associati già aderenti all'associazione dovranno versare annualmente entro il 15 febbraio di ogni anno, una quota il cui importo verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e resa nota agli associati almeno quindici giorni prima scadenza come sopra indicato.



Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le attività svolte dagli associati a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

La qualità di associato non è trasmettibile né per atto tra vivi, né per causa di morte.

L'associato può recedere dall'associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, dietro parere vincolante dell'Assemblea ordinaria, deve essere preceduta da formale contestazione degli addebiti, deve essere specificamente motivata e produce effetti dalla sua notifica all'interessato.

Può essere escluso l'associato per:

- non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione o che comportino danni gravi, anche morali, all'associazione medesima;
- per comportamento scorretto nei confronti dell'associazione e per evidente incompatibilità morale con le sue finalità sociali;
- venir meno dell'impegno, delle capacità, dei requisiti artistici, vocali e canori dell'associato che saranno oggetto di periodiche valutazioni anche da parte del direttore del coro, eventualmente coadiuvato dalla commissione tecnica.

In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo provvederà ad intimarne il relativo adempimento mediante avviso scritto spedito all'associato moroso con ogni idonea modalità.

La decadenza per morosità dell'associato si verifica per l'inadempimento nel termine indicato nell'intimazione ricevuta.

Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, neanche in caso di scioglimento della stessa.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione; sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **Art. 8 - Diritti e doveri degli associati.**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri (ad eccezione degli associati onorari e simpatizzanti che non hanno diritto di

voto né di accesso a cariche elettive) e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

L'adesione all'associazione comporta gli apporti e gli obblighi di:

a) corrispondere puntualmente le quote contributive nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea degli associati;

b) osservare scrupolosamente l'atto costitutivo, lo statuto e tutte le delibere adottate dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;

c) non intralciare lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, neanche in caso di scioglimento della stessa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli associati aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: l'associato volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.



L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto della legge, del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 9. Recesso/Esclusione dell'associato.**

La qualità di associato si perde per le seguenti cause: morte, recesso, esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità, indegnità, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, o pec, la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato può essere escluso dall'associazione in caso di mancato pagamento della quota annuale, di inadempienze dei doveri previsti dall'art. 6, per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa o agli altri associati o per il venir meno dell'impegno, delle capacità, dei requisiti artistici, vocali e canori dello stesso che saranno oggetto di periodiche valutazioni anche da parte del direttore del coro.

Dunque, i requisiti, l'operato e l'impegno dell'associato verranno periodicamente valutati e se, non soddisferanno i requisiti minimi di permanenza nell'associazione, lo stesso, pur in regola con il

pagamento delle quote e delle debenze, potrà essere allontanato dall'associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del direttore del coro, eventualmente coadiuvato dalla commissione tecnica, che verrà comunicata a mezzo lettera, o pec, al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea. Nella prima riunione utile gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Gli associati dimissionari, esclusi e che comunque abbiano cessato di far parte dell'associazione potranno essere comunque riammessi, previa domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito secondo le norme statutarie.

Gli associati riammessi dovranno comunque pagare le eventuali somme arretrate.

#### **ARTICOLO 10 - Classificazione degli associati**

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "associati sostenitori", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono denominati "associati fondatori".

Gli associati sono suddivisi in due categorie:

- Associati fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Associati sostenitori: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato sostenitore al Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Essi partecipano in maniera libera e volontaria e possono recedere dall'associazione in qualsiasi momento perdendo la qualifica di associato sostenitore.

Vi sono, poi, gli:

- Associati Onorari: sono persone, enti o istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione della musica, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea degli associati. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa sebbene possano comunque contribuire con erogazioni liberali e contributi.

- Associati simpatizzanti: sono persone che vogliono attestare la loro vicinanza agli ideali ed agli scopi dell'associazione. Tali associati non hanno diritto di voto né di accesso a cariche



elettive e verseranno una quota inferiore a quella prevista per i gli associati ordinari.

#### **ARTICOLO 11 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto ai sensi di legge, dal Consiglio Direttivo, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati che dovrà approvarlo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il conto previsionale annuale dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati che dovrà approvarlo entro il 31 gennaio preferibilmente nella medesima Assemblea degli associati che approverà il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario ed il conto previsionale annuale devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli associati convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad essa direttamente connesse.

## **ARTICOLO 12 - Organi dell'associazione**

L'associazione è organizzata secondo criteri democratici e con organi liberamente eleggibili ed in assenza di limitazioni soggettive alle candidature.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Revisore Legale dei Conti (se nominato).

L'associazione si avvale di un direttore del coro a cui è affidata la totale e completa gestione del coro, sia dal punto di vista tecnico-artistico-musicale che organizzativo. Ad egli spetta in modo esclusivo la scelta del repertorio, dei soggetti che faranno parte del coro, l'individuazione dei luoghi e delle modalità delle esibizioni. Tali scelte non sono sottoposte al voto assembleare o del Consiglio direttivo.

Il coro, pertanto, dovrà uniformarsi alle disposizioni del direttore del coro anche attraverso lo studio e l'esecuzione come indicati da quest'ultimo.

Qualora ritenuto opportuno può nominarsi un Revisore.

## **ARTICOLO 13 - Assemblea degli associati**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha uno ed un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione da consegnare all'Associazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorché l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati maggiore di 500 (comma 3, art. 24 Cts).

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che non potrà essere fissata nella medesima giornata della prima convocazione) e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa che verrà adottato dall'associazione se, a norma del comma 2, art. 17 C.t.s., verranno realizzati nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un

decimo degli associati (In questo ultimo caso, se l'organi di amministrazione non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (comma 2, art. 20 Codice civile)).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approvare eventuali altri regolamenti interni.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{1}{2}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

L'Assemblea degli associati è l'organo supremo dell'associazione; essa è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione per i nuovi associati e della quota annuale associativa per coloro che sono già associati.

Rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, entro il 31 gennaio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'approvazione del conto previsionale annuale.

L'assemblea, inoltre, dovrà essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, nonché quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da un terzo dei consiglieri o dal Revisore, se presente.

#### **ARTICOLO 14 - Convocazione dell'Assemblea degli associati**

L'assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede dell'associazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante

invio a ciascun associato di un avviso scritto di convocazione, o verbalmente, o con pec o con altra modalità idonea, contenente l'ordine del giorno da trattare, il giorno, il luogo e l'ora

dell'adunanza da comunicarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso può essere, altresì, fissato il giorno per la seconda convocazione che, comunque, non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea potrà, comunque, validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 15 - Compiti dell'Assemblea degli associati**

L'assemblea in sede ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario ed il conto previsionale annuale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;

- nomina il Revisore, su parere del Consiglio Direttivo, e ne determina l'eventuale compenso;

- approva le linee generali del programma relativo alle attività dell'associazione, fissa gli obiettivi e le modalità di intervento dell'associazione stessa;

- approva gli eventuali regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo e le relative modifiche;

- ratifica, ove richiesto, le delibere del Consiglio Direttivo;

delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto e, quindi, sul trasferimento della sede dell'associazione, sull'istituzione di sedi territoriali, sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina e poteri del liquidatore.

#### **ARTICOLO 16 - Diritto di voto**

Hanno diritto di voto, e di intervento in assemblea, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa; non hanno diritto di voto, neanche per delega, i soci onorari ed i soci simpatizzanti.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione da altro associato.

Ogni associato non può avere più di una delega e ha diritto ad un solo voto in assemblea.

**ARTICOLO 17 - Presidente, Vice Presidente e Segretario dell'Assemblea degli associati**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo ed, in sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti.



Spetta al Presidente verificare la regolarità della convocazione dell'assemblea, la legittimazione degli intervenuti, dirigere la riunione, verificare l'esito delle votazioni e proclamare il risultato.

Delle riunioni dell'assemblea degli associati viene redatto apposito processo verbale sottoscritto da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

#### **ARTICOLO 18 - Deliberazioni dell'Assemblea degli associati**

L'assemblea ordinaria sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ordinari in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati ordinari in proprio o per delega e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **ARTICOLO 19 - Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo**

L'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dalla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione è formato da 3 (tre) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per due mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri eletti tra gli associati dall'assemblea che dovrà eleggere il Presidente del Consiglio stesso.

Per la prima volta il Presidente ed i consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo e restano in carica cinque anni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i consiglieri sono rieleggibili, analogamente il Presidente.

Il Consiglio Direttivo entro un mese dalla scadenza della carica convoca l'Assemblea degli associati a norma di statuto per l'elezione dei nuovi consiglieri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene meno il Presidente o la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea degli associati per la nomina del Presidente o dei componenti mancanti.

I nuovi amministratori eletti dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno il Presidente e tutti gli amministratori, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Revisore, se presente, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, oppure  
maggioranza degli associati.



## **ARTICOLO 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto, comunicazione verbale, pec, posta elettronica, fax, o qualsiasi altra modalità idonea, da spedire ai Componenti il Consiglio almeno sette giorni prima della riunione; nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno con le materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Qualora siano presenti tutti i componenti in carica il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione.

Per impedimento del Presidente la convocazione può essere fatta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

## **ARTICOLO 21 - Deliberazioni e poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza che viene nominato dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatta

eccezione per quelli esclusivamente demandati all'assemblea degli associati dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario ed il conto previsionale annuale.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, o in eventuali giudizi, è demandata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Egli potrà rappresentare l'associazione in tutti gli atti, contratti ed in tutti i rapporti con privati, enti, società, istituzioni pubbliche e private.

Lo stesso potrà delegare con apposita procura ad un componente del Consiglio Direttivo singoli affari o categorie di affari.

#### **ARTICOLO 22 - Opere prestate nei confronti dell'associazione**

È prevista la possibilità di corrispondere un compenso, oltre al rimborso spese, al direttore del coro, agli associati e/o ad altri collaboratori anche esterni per l'opera prestata nei confronti dell'associazione.

Sono previste le figure dei volontari e dei lavoratori: i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts). La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. (Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità Presa visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di richiedere copia dei singoli verbali, dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 15 gg dalla richiesta scritta.

#### **ART. 24 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i

predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I presenti stabiliscono che l'Organo di controllo sia nominato obbligatoriamente quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- L'obbligo cesserà se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'Organo di controllo sarà obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati (co. 2-4, art. 30 Cts).

L'organo di Controllo, nel caso sia nominato sarà costituito da 1 presidente, due membri effettivi e due membri supplenti. "Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti" (comma 5, art. 30 Cts).

#### **ARTICOLO 25 - (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge (se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  - 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;
- oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi

dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La gestione dell'associazione può, eventualmente, essere controllata da un Revisore eletto dall'assemblea ordinaria, tra gli associati o anche tra non associati, su parere del Consiglio Direttivo, qualora si ravvisi la necessità di costituire tale organo.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione dell'associazione e del suo patrimonio e sulla regolare tenuta della contabilità.

Nelle forme e nei limiti di legge dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai rendiconti annuali preventivi e consuntivi, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Tale carica è a titolo gratuito, ma l'assemblea può deliberare l'eventuale compenso.

In mancanza del Revisore l'attività contabile, amministrativa e di tenuta dei libri può essere svolta da un consigliere o da un associato.



## **ARTICOLO 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale), o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. (Il parere è



reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts))

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera lo scioglimento dell'associazione: quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando tutti gli associati siano venuti a mancare e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina un liquidatore fissandone i poteri e delibera sulla devoluzione dei beni dell'associazione ai sensi di legge.

## **ART. 27 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi del comma 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o

partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;



la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

#### **ART. 28 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

## **ART. 29 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale (Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts)) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

## **ART. 30 (Bilancio sociale e informativa sociale)**



a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **ARTICOLO 31 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 32 (Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS (o la locuzione ENTE DEL TERZO SETTORE) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

### ARTICOLO 32 - Privacy

In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'associato.

Il diniego va motivato.

Letto, approvato e sottoscritto

- Sig. Giulio De Carlo
- Sig.ra Francesca Ciriaco
- Sig.ra Chiara Grande
- Sig.ra Marianna De Carlo
- Sig.ra Claudia Lamanna
- Sig.ra Daniela Morica
- Sig. Paolo Salsano

  
Giulio De Carlo  
Francesca Ciriaco  
Chiara Grande  
Marianna De Carlo  
Claudia Lamanna  
Daniela Morica  
Paolo Salsano